Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 17 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 12**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 96.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1926, n. 2268.
Radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, numero 5166;

Considerata la necessità urgente di mantenere saldo il sentimento nazionale e morale fra la nostra gente di mare, allontanando definitivamente da essa quegli elementi la cui presenza sulle navi mercantili italiane può risolversi in un oltraggio all'idea della Patria;

Considerata la necessità, non meno urgente, che individui resisi colpevoli di reati, per i quali non avrebbero potuto essere ammessi fra i naviganti, non continuino a rimanervi;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di ordinare per un periodo di cinque anni decorrenti dalla entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare di tutti quegli inscritti, i quali per effetto di atti o di contegno, anche se giuridicamente incensurabili, ma ripugnanti al sentimento italiano ovvero tali da commuovere l'opinione pubblica per la loro gravità e notorietà si trovino in condizione di incompatibilità morale col carattere nazionale della nostra marina mercantile.

Agli effetti del presente articolo sono indifferenti il tempo ed il luogo dell'atto commesso o del contegno tenuto.

Art. 2.

La cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare è disposta dal Ministro per le comunicazioni sentito il parere di una Commissione, da nominarsi dallo stesso Ministro, e che sarà composta da un funzionario appartenente all'Amministrazione della marina mercantile o da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto di grado non inferiore al 6° in qualità di presidente, di un capitano marittimo designato dall'Associazione marinara fascista e di un giudice o sostituto procuratore del Re designato dal Ministero della giustizia.

Alla Commissione sarà addetto, in qualità di segretario, un ufficiale inferiore del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 3.

Il provvedimento della cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare sarà preso dal Ministro per le comunicazioni indipendentemente da qualsiasi procedimento giudiziale, e dall'esito di questo.

Art. 4.

Le amnistie concesse, o che fossero concesse in avvenire, per i reati che in tutto o in parte abbiano determinato il provvedimento di cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare niun effetto avranno nei riguardi del provvedimento suddetto.

Art. 5.

Avverso il provvedimento del Ministro per le comunicazioni è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge a termini delle disposizioni contenute nel R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, con le modificazioni di cui al decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, ed alla legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 6.

Il ricorso non ha effetto sospensivo nei riguardi del provvedimento preso dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 7.

Nel caso di marittimi, che si trovino in navigazione al momento della notifica del provvedimento preso a loro carico, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dal giorno del loro primo approdo in un porto del Regno se già non siano stati radiati dal ruolo della nave sulla quale si trovano.

Diversamente, decorrerà dal giorno della radiazione.

Art. 8.

All'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, è aggiunto il seguente comma:

« Le stesse condanne producono di diritto la cancellazione dalle matricole salvo che sia intervenuta o intervenga la riabilitazione ».

Art. 9.

All'infuori del caso d'intervenuta riabilitazione o di condotta morale e politica incensurata, tenuta negli ultimi cinque anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto, cessano di appartenere alla gente di mare di 1ª categoria tutti gli inscritti che abbiano riportato una o più delle condanne di cui all'articolo precedente.

Art. 10.

Alle cancellazioni di cui agli articoli 8 e 9 procederanno di propria iniziativa i capi di Compartimento.

Art. 11.

Il presente decreto, che è applicabile anche ai territori annessi al Regno, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 61. — COOP

Numero di pubblicazione 97.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2272.

Modificazioni al R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, concernente l'Istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 12 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, è sostituito dal seguente:

« Essa dovrà prevedere, nei riguardi del personale sanitario, oltre ai medici con qualifica di aiuto e di assistente, un posto di medico primario dermosifilografo, con funzioni di direttore, un posto di medico primario radiologo con funzioni di vice-direttore, ed un posto di chirurgo primario ».

Art. 2.

Il secondo comma del successivo art. 17 del suddetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Nella prima attuazione del presente decreto:

a) il medico primario radiologo con funzioni di vice-direttore di cui al precedente art. 12 ed il chirurgo primario saranno nominati a scelta dal Ministro per l'interno;

b) gli aiuti e gli assistenti saranno nominati dal presidente dell'Istituto, su conforme proposta del direttore sanitario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 57. — COOP

Numero di pubblicazione 98.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2282.

Nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni Comuni del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di risolvere adeguatamente il problema dell'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio;
Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato a nominare, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, un Commissario speciale con l'incarico di presentare al Governo del Re, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, concrete proposte dirette ad assicurare, in modo igienico e definitivo, il servizio del rifornimento idrico, ad uso potabile, dei comuni di Albano, Genzano, Ariccia, Velletri, Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, Montecompatri, Rocca di Papa, Lanuvio e Marino, tenuto conto delle particolari esigenze dei luoghi e delle condizioni finanziarie dei singoli Comuni.

Art. 2.

Al predetto Commissario, limitatamente alle attribuzioni che gli verranno affidate a termini del precedente articolo, sono conferiti i poteri spettanti, a norma di legge, alle ordinarie Amministrazioni comunali e a quelle dei consorzi esistenti o che dovessero istituirsi per l'approvvigionamento idrico dei Comuni indicati all'art. 1, compresa, in tali poteri, la facoltà di ordinare sui bilanci dei Comuni e consorzi suddetti le spese che saranno strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3.

I Ministri competenti metteranno a disposizione del Commissario suddetto i mezzi e il personale occorrente in relazione a tale incarico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare, con suo decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso, i fondi che saranno all'uopo necessari.

Art. 4.

Con decreti del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, potrà estendersi ad altri Comuni del Lazio la competenza del suddetto Commissario speciale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 70. — COOP

Numero di pubblicazione 99.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 10.

28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 6 gennaio 1927, sul decreto che autorizza una 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Per spese inerenti a studi e ad esperienze tecniche interessanti la difesa militare, si rende indispensabile l'assegnazione, allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per il corrente esercizio, di un fondo di L. 200,000.

In seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, la somma anzidetta viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,567,922.15, rimane disponibile la somma di L. 18,432,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di L. 200,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 72-bis: « Fondo a disposizione del Capo di Stato Maggiore generale per studi ed esperienze riservate, interessanti le tre armi ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 81. — COOP

Numero di pubblicazione 100.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 8.

Anticipazioni al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento nelle casse del Tesoro dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la convenzione stipulata il 15 giugno 1926 tra il Governo e la Banca d'Italia ed approvata con R. decreto 15 giugno 1926, n. 1195, per l'esecuzione del R. decreto-legge predetto;

Veduta la convenzione stipulata il 26 giugno 1926 fra il Governo, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia ed approvata con Regio decreto del 1° luglio 1926, n. 1192, per il fine predetto;

Veduto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, col quale furono emanati provvedimenti transitori per gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, in seguito alla unificazione predetta;

Veduto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a consentire al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia anticipazioni, senza onere di interessi, sopra gli scudi d'argento a pieno titolo e sulle monete divisionali d'argento di spettanza dei due Banchi, che furono esclusi dal passaggio alla Banca d'Italia delle valute auree od equiparate all'oro degli stessi Banchi, eseguito a' termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812.

Le dette valute rimarranno costituite in deposito al nome del Tesoro dello Stato presso la sezione di Regia tesoreria provinciale della città ov'è la filiale del Banco che attualmente è depositaria delle valute medesime.

Le anticipazioni di cui al comma primo avranno luogo fino a concorrenza del 50 per cento del valore delle mentovate valute conteggiate al prezzo di L. 4.7963 per ogni lira di valore nominale, e dovranno essere regolate, al più tardi, in occasione della determinazione, a norma dell'art. 2 della suddetta convenzione del 26 giugno 1926, del prezzo definitivo delle valute auree od equiparate all'oro trasferito come sopra alla Banca d'Italia.

I due Banchi hanno facoltà di estinguere o ridurre l'anticipazione ricevuta, contro corrispondente ritiro o riduzione del deposito a garanzia.

Art. 2.

In considerazione di talune spese incontrate dai Banchi di Napoli e di Sicilia per fini inerenti alla loro qualità di Istituti di emissione, cessata col 30 giugno 1926, e di altri oneri ad essi derivanti dall'applicazione del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, il Ministro per le finanze corrisponderà, una volta tanto, la somma di L. 10,000,000 al Banco di Napoli e di L. 5,000,000 al Banco di Sicilia.

Art. 3.

I fondi necessari per l'attuazione del presente decreto saranno prelevati dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-1926, di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 79. — COOP

Numero di pubblicazione **101.**

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. **2271.**

Approvazione del nuovo statuto della Società ligure di storia patria.

N. 2271. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società ligure di storia patria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione **102.**

REGIO DECRETO 14 gennaio 1927, n. **9.**

Norme per il pagamento dei premi spettanti ai buoni settennali del tesoro convertiti nel Prestito del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale è autorizzata l'emissione di un nuovo prestito nazionale consolidato 5 per cento, al fine di provvedere, fra l'altro, al consolidamento del debito, fruttifero a breve termine, dello Stato;

Veduto il Nostro decreto 10 novembre 1926, n. 1868, che detta norme per la conversione dei buoni del tesoro ordinari e poliennali in titoli del nuovo consolidato, conservandosi ai portatori dei buoni del tesoro, settennali e novennali, convertiti, il diritto a partecipare al sorteggio dei premi fissati nei provvedimenti di rispettiva emissione;

Veduto il decreto del Ministro per le finanze del 16 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1926 n. 265, col quale si autorizza la consegna ai possessori di detti buoni, convertiti in titoli del consolidato, di un certificato attestante il diritto alla partecipazione dei premi;

Veduti i decreti del Ministro per il tesoro del 7 luglio 1921, e del 17 luglio 1922, e i decreti del Ministro per le finanze del 9 febbraio 1923, e del 21 febbraio 1924, che fissano le norme per la estrazione dei premi spettanti ai possessori di buoni settennali;

Riconosciuta la opportunità di modificare le disposizioni suddette, al fine di rendere più semplice e però più agevole l'assegnazione dei premi ai possessori di buoni settennali convertiti nel nuovo consolidato, anticipandone le estrazioni e il pagamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I premi, a favore dei possessori di buoni settennali del tesoro, che, a norma delle tabelle annesse ai decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, si sarebbero dovuti estrarre a sorte, nelle scadenze successive a quella del 15 febbraio 1927, saranno tutti sorteggiati nel mese di febbraio 1927, e, occorrendo, nel mese successivo.

Saranno a tal uopo eseguite estrazioni distinte, con riguardo, oltre che alla serie dei buoni, anche al numero delle scadenze fissate nelle tabelle.

La data dei sorteggi sarà annunciata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno quindici giorni prima che abbiano luogo.

Art. 2.

I possessori dei buoni settennali del tesoro che, in virtù dei sorteggi, eseguiti a norma del precedente articolo, avranno acquistato il diritto a premi, relativi a qualsiasi scadenza, ne potranno riscuotere l'importo non appena effettueranno la sostituzione dei buoni con titoli del nuovo consolidato 5 per cento, senza attendere le scadenze fissate nei provvedimenti di rispettiva emissione.

Fino a che non sia eseguita la sostituzione, di cui al comma precedente, i possessori potranno riscuotere l'importo dei premi mediante presentazione dei buoni, anche se stampigliati.

Art. 3.

I premi, fissati per la scadenza del 15 febbraio 1927, saranno pagati nel loro ammontare integrale.

I premi, che si sarebbero dovuti corrispondere nelle scadenze successive, a norma dei provvedimenti di emissione, menzionati all'art. 1, saranno pagati, deducendo dal loro ammontare lo sconto, alla ragione annua del 5 per cento, da calcolarsi nella seguente maniera:

a) per i premi di L. 1000, 5000 e 10,000, relativi ai buoni settennali al portatore, lo sconto sarà computato per il periodo di tempo decorrente, dal quarto giorno successivo a quello della presentazione della domanda di paga-

mento, sino al giorno della scadenza in cui il premio sarebbe stato pagabile;

b) per i premi di L. 50,000, 100,000 e 1,000,000, relativi ai buoni settennali al portatore, e per tutti i premi relativi ai buoni settennali nominativi, lo sconto sarà calcolato per il periodo di tempo decorrente, dal ventesimo giorno successivo a quello della presentazione della domanda, sino al giorno della scadenza in cui il premio sarebbe stato pagabile.

Art. 4.

Il pagamento dei premi di L. 1000, 5000 e 10,000, di cui ai precedenti articoli, relativi ai buoni settennali al portatore, sarà disposto dalle sezioni del Tesoro instituite presso le Intendenze di finanza.

Il pagamento dei premi di L. 50,000, 100,000 e 1,000,000, relativi ai buoni settennali al portatore, e dei premi relativi a tutti i buoni settennali nominativi, sarà disposto dalla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a fissare, con proprio decreto, le ulteriori modalità, eventualmente necessarie, per il pagamento dei premi di cui ai precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 80. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1927.
Norme per il pagamento dei premi spettanti ai portatori di buoni novennali del tesoro che siano convertiti nel Prestito del Littorio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 2, 3 e 10 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Veduto l'art. 11 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868;

Veduto il Nostro decreto 16 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1926, n. 265;

Ritenuta la necessità di stabilire norme disciplinanti la trasmissibilità dei titoli da consegnare, per la partecipazione al sorteggio dei premi, ai possessori di buoni novennali del tesoro, che siano convertiti nel nuovo consolidato;

Determina:

Art. 1.

Ai possessori di buoni del tesoro novennali al portatore, che saranno sostituiti con titoli del debito consolidato, emesso col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, saranno consegnati, all'atto della sostituzione, titoli al portatore, in virtù dei quali i possessori potranno concorrere ai premi stabiliti nelle tabelle annesse ai provvedimenti di emissione dei buoni sostituiti.

Tali titoli saranno a rischio e pericolo dei possessori.

I premi continueranno ad estrarsi alle scadenze fissate nei provvedimenti di emissione dei buoni.

Art. 2.

Ai titolari di buoni del tesoro novennali nominativi, che saranno sostituiti con rendita del debito consolidato, emesso col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, saranno consegnati certificati nominativi interamente corrispondenti ai buoni, in virtù dei quali i titolari potranno concorrere ai premi menzionati nel precedente articolo.

Art. 3.

I titoli al portatore potranno, a richiesta del possessore, esser trasformati in titoli nominativi, che conserveranno le indicazioni dei numeri e del valore dei buoni del tesoro designati nei titoli al portatore.

I titoli nominativi non potranno esser trasformati in titoli al portatore.

Art. 4.

I titoli nominativi potranno essere trasferiti, con l'osservanza delle formalità indicate, rispettivamente, nell'art. 22, nn. 1, 2 o 3, o nell'art. 24 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e nei corrispondenti articoli del relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298. In ogni caso si dovranno presentare i titoli da trasferire.

I titoli nominativi potranno anche trasferirsi, mediante semplice dichiarazione, scritta a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio, accreditato per le operazioni di debito pubblico, o da un notaio; i quali risponderanno della identità e della capacità dei firmatari.

La dichiarazione di cessione, scritta a tergo del titolo, è esente da registrazione, e da tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 5.

I titoli nominativi potranno esser trasferiti al nome dell'erede o del legatario, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 27 e 28, secondo comma, del testo unico delle leggi sul debito pubblico e di quelle corrispondenti del relativo regolamento, senza tener conto del limite di valore, di cui è menzione nel detto art. 27, e nel decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 41.

L'Amministrazione avrà facoltà di chiedere, per ragioni speciali, la prova della successione, nelle forme di cui agli articoli 25 e 28, primo comma, del menzionato testo unico.

Art. 6.

In caso di smarrimento, di sottrazione, o di distruzione di un titolo nominativo, potrà esser concesso un duplicato, mediante l'adempimento delle norme stabilite dal testo unico delle leggi sul debito pubblico e dal relativo regolamento, in quanto esse siano compatibili con la specie dei detti titoli.

Art. 7.

L'Amministrazione potrà, per ragioni speciali, raddoppiare il periodo di sei mesi, considerato nell'art. 78 del regolamento sul debito pubblico, e far ripetere le pubblicazioni, prima di emettere il nuovo titolo.

Sul nuovo titolo, nonchè sulla matrice e sulla contro matrice, corrispondenti, sarà apposta annotazione di vincolo, agli effetti di cui al comma seguente.

Qualora, a cagione di sorteggio, sia attribuito un premio di L. 10,000, 50,000, 100,000 o 1,000,000, riscuotibile mediante il certificato emesso, o da emettere, in sostituzione di altro denunziato come smarrito, sottratto o distrutto, l'importo del premio sarà investito in un titolo nominativo di rendita del debito pubblico, sul quale sarà annotato il vincolo, di cui nel secondo comma del presente articolo.

Decorso il periodo di cinque anni, dal giorno della pubblicazione del sorteggio, relativo al premio investito, nella *Gazzetta Ufficiale,* senza che siano stati presentati alla Direzione generale del debito pubblico il titolo originario e insieme un reclamo per illegittima denunzia di smarrimento, sottrazione o distruzione, il certificato emesso, in dipendenza del rinvestimento del premio, potrà essere liberato.

Qualora, per contro, sia notificato reclamo e sia eseguito il deposito del titolo originario, la Direzione generale del debito pubblico, sospenderà il pagamento degli interessi del titolo nominativo emesso in dipendenza del rinvestimento, e il reclamante potrà esercitare, su questa rendita, i suoi diritti, a norma degli articoli 93 e seguenti del regolamento sul debito pubblico.

Art. 8.

Non sono ammesse altre opposizioni, oltre quelle considerate nei precedenti articoli 6 e 7 e non sono ammessi impedimenti nè sequestri presso l'Amministrazione del debito pubblico, sia per i titoli nominativi sia per i titoli al portatore; salvo che i titoli si trovino già presso la detta Amministrazione, e il relativo sequestro sia legittimamente autorizzato.

Art. 9.

Ai titoli considerati nel presente decreto sono applicabili, in quanto non siano contrarie alle disposizioni menzionate nei precedenti articoli, e non siano in contrasto con lo speciale carattere dei titoli stessi, le altre norme del testo unico delle leggi sul debito pubblico e del relativo regolamento.

Art. 10.

Le domande, i titoli, e tutti i documenti, necessari per l'esecuzione delle operazioni considerate nei precedenti articoli, saranno presentati alle Intendenze di finanza (sezioni tesoro); che osserveranno, fra l'altro, quanto è disposto nell'art. 3 del nostro decreto 21 febbraio 1924, n. 87256, nei riguardi delle indicazioni dei premi.

Art. 11.

I possessori di titoli al portatore o di titoli nominativi, contenenti l'indicazione di buoni, ai quali risultino attribuiti premi, salvo quanto è disposto nel successivo art. 14, presenteranno alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, dove desiderino riscuotere i premi, i loro titoli, insieme con domanda, sottoscritta, rispettivamente, dall'esibitore o dal titolare o dai rappresentanti di quest'ultimo, con l'indicazione del nome, del cognome, della paternità e del domicilio; e nella quale saranno descritti i titoli e saranno indicati i numeri dei buoni sorteggiati e i premi chiesti.

Saranno presentate domande distinte, a seconda delle estrazioni e della serie dei buoni.

Art. 12.

Se il premio chiesto ammonti a L. 1000 e spetti a buono indicato in titolo al portatore, la sezione di Regia tesoreria provinciale eseguirà i riscontri di cui all'art. 1 del nostro decreto 21 febbraio 1924, n. 87256, compreso il riscontro del titolo con la contromatrice; assumerà in custodia i titoli consegnandone ricevuta; redigerà apposito verbale e invierà un esemplare di esso, insieme con la domanda, alla locale Intendenza di finanza (sezione tesoro); la quale provvederà all'emissione dell'ordine di pagamento del premio, a favore dell'esibitore, e alla consegna di esso alla sezione di Regia tesoreria provinciale. Questa ne curerà il pagamento, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dagli articoli 1 e 2 del decreto testè menzionato, ivi compresa l'annotazione, sul titolo e sulla contromatrice, dell'ordine di pagamento, del buono premiato, dell'ammontare del premio, e dell'estrazione in cui sia stato sorteggiato.

Se, per contro, il premio chiesto, relativo a buono indicato in un titolo al portatore, ammonti a somma maggiore di L. 1000, ovvero se il premio, di qualsiasi ammontare, spetti a buono indicato in titolo nominativo, la sezione di Regia tesoreria provinciale, eseguiti i riscontri, di cui al precedente comma, assumerà in custodia i titoli, consegnandone ricevuta; redigerà verbale, e invierà un esemplare di esso, insieme con la domanda alla Direzione generale del debito pubblico, per l'emissione del mandato di pagamento; che sarà poi effettuato dalla sezione di Regia tesoreria provinciale, previa l'annotazione di cui al precedente comma.

Art. 13.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale, qualora non abbiano le contromatrici corrispondenti ai titoli al portatore o ai titoli nominativi, che siano ad esse presentati, per il pagamento dei premi, provvederanno a richiederle presso le tesorerie, dalle quali i titoli furono consegnati, desumendone l'indicazione dai titoli stessi.

Art. 14.

Le domande dirette ad ottenere il pagamento dei premi di L. 100,000 e di 1,000,000 dovranno essere presentate, esclusivamente, alla Tesoreria centrale, presso la quale sarà pure eseguito il pagamento.

Art. 15.

Per tutto quanto non è espresso nei precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 saranno osservate le disposizioni dei nostri decreti 20 aprile 1923 e 21 febbraio 1924.

Art. 16.

Le domande, e tutti i documenti necessari per l'esecuzione delle operazioni considerate nel presente decreto sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa; ed, ove occorra, sono ammessi a registrazione gratuitamente.

I titoli al portatore e i titoli nominativi, valevoli per la partecipazione ai premi, anche se questi siano emessi, in dipendenza delle operazioni considerate in questo decreto, sono esenti da tassa di bollo.

Art. 17.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e avrà vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Garessio (Cuneo) e di Torre del Greco (Napoli).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 12 dicembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Garessio, in provincia di Cuneo.

MAESTA',

L'azione svolta dall'Amministrazione comunale di Garessio ha determinato nell'ambiente locale profondi dissensi, aggravatisi di recente, in seguito a provvedimenti che furono giudicati inspirati a finalità partigiane.

Si è andato così determinando nell'ambiente locale un profondo fermento, che ha già dato luogo a manifestazioni di ostilità contro gli amministratori, ed ha reso necessaria la sospensione di una seduta del Consiglio a causa del contegno minaccioso della popolazione.

In tale situazione il Prefetto ha ritenuto necessario far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, ridotta a soli 12 consiglieri, per affidare la provvisoria gestione dell'ente ad un suo Commissario.

Ma, poichè la tensione degli animi non accenna a diminuire, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Garessio, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. avv. Annibale Paviolo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 12 dicembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Torre del Greco, in provincia di Napoli.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Torre del Greco sorta dalle elezioni generali del 1920, ha svolto, come è stato accertato da un'inchiesta di recente eseguita, azione irregolare ed inspirata a finalità di parte, con pregiudizio della civica azienda.

Gli uffici sono risultati in disordine, anche a causa della indisciplina del personale, in abbandono i servizi pubblici, irregolarmente gestito il dazio; liti onerose sono state intentate per moventi partigiani.

A rilievi di particolare entità ha dato luogo l'atteggiamento politico della rappresentanza elettiva, che, pur mostrando di voler aderire alle correnti politiche nazionali, consentiva tuttavia ai propri aderenti di continuare a svolgere attività faziosamente ostile al Regime.

Tale stato di cose, accentuando il senso di diffidenza da tempo manifestatosi verso gli amministratori, ha determinato contro di essi un profondo fermento che ha già dato luogo a manifestazioni di ostilità, ultimamente culminate nell'invasione della casa comunale.

Il Prefetto, ad evitare e prevenire i più gravi perturbamenti che l'eccitazione degli animi minacciava di causare, ha dovuto sospendere la rappresentanza municipale, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente ad un suo Commissario, durante la cui gestione ventidue consiglieri, sui quaranta assegnati al Comune, hanno rassegnato le dimissioni mentre altri sei, per precedente rinuncia ed altre cause erano venuti a mancare.

Nella cennata situazione, ravvisandosi anche la necessità di conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri, che gli consentano di porre riparo al disordine dell'azienda municipale, appare necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Ciotola Vincenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1926.

Esecuzione dell'accordo sui titoli privati stipulato fra l'Italia e l'Ungheria il 27 marzo 1924.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'accordo sui titoli privati, incluso fra le convenzioni di carattere economico-finanziario stipulato fra l'Italia e la Ungheria il 27 marzo 1924, rese esecutorie con R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio di verifica e compensazione, sezione autonoma per le nuove Provincie, con sede a Trieste, è incaricato degli incombenti richiesti per la esecuzione dell'accordo sui titoli privati stipulato fra l'Italia e l'Ungheria il 27 marzo 1924, relativamente alle quote d'indennizzo da concedersi a cittadini italiani delle nuove Provincie del Regno in ragione di crediti in antiche corone austro-ungariche attinenti a cedole scadute e capitali ammortizzati, prima del 26 luglio 1921, di titoli privati ungheresi.

A tal fine il fondo di L. 500,000 versato dal Governo ungherese a tenore del citato accordo, sarà messo a disposizione del detto Ufficio di verifica e compensazione.

Art. 2.

Il predetto Ufficio di verifica e compensazione è autorizzato a valersi di un istituto bancario di sua fiducia per le operazioni di sportello occorrenti per l'adempimento del mandato affidatogli.

Art. 3.

Le spese occorrenti per lo svolgimento delle operazioni saranno coperte con gli interessi derivanti dall'investimento del fondo di L. 500,000 in buoni del Tesoro. Le eventuali maggiori spese graveranno sullo stesso fondo di L. 500,000, ed i prelevamenti saranno gradatamente disposti in base a motivati preventivi di cui dovrà essere data comunicazione al Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1926.

Riconoscimento ad alcuni Comuni delle caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le istanze delle Amministrazioni comunali di Bordighera, Castrocaro, Cattolica, Lari, Ospedaletti, Riccione, Rimini, San Remo, Sorrento e Taormina;

Udito il parere delle rispettive Giunte provinciali amministrative e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Decreta:

All'intero territorio dei comuni di Bordighera, Cattolica, Ospedaletti, Riccione, San Remo, Sorrento e Taormina; al territorio del comune di Rimini comprendente la città e le frazioni di Bellaria Marina, Viserba e Miramare; al territorio del comune di Castrocaro delimitato come alla deliberazione 12 agosto 1926 del commissario prefettizio, alla frazione di Bagni di Casciana del comune di Lari, sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto 15 aprile 1926, n. 765.

I Prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 novembre 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. Il Ministro per l'interno: SUARDO.

DECRETI MINISTERIALI 30 dicembre 1926.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Scarfoglio Antonio Francesco Paolo Maria Michele, nato a Roma il 5 luglio 1886 da Edoardo e da Matilde Serao, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Scarfoglio il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 dicembre 1926 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Scarfoglio Antonio Francesco Paolo Maria Michele il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1926.

p. *Il Capo del Governo*
Ministro per l'interno:
SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Marra Maria Cristina Fortunata, nata a Napoli il 13 febbraio 1887 da Pasquale e da Anna Parisi, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Marra il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 dicembre 1926 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Marra Maria Cristina Fortunata il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1926.

p. *Il Capo del Governo*
Ministro per l'interno:
SUARDO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota in data 13 gennaio 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del Cantiere navale di San Rocco a Livorno.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 5465 della *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1926, alla 6ª intestazione dell'elenco per smarrimento di certificati (1ª pubblicazione) il nome della madre della titolare della rendita Irrera Carmela, deve dire *Giuseppa* e non Grinazza come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 15 gennaio 1927 - Anno V

Francia	91.02	New York	22.947
Svizzera	442.50	Dollaro Canadese	23 —
Londra	111.222	Oro	442.77
Olanda	9.19	Belgrado	40.35
Spagna	373.75	Budapest (pengo)	4.01
Belgio	3.184	Albania (Franco oro)	443.50
Berlino (Marco oro)	5.45	Norvegia	5.875
Vienna (Schillinge)	3.23	Polonia (Sloty)	—
Praga	68.40	Rendita 3,50 %	62.95
Romania	12.10	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	118.35	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino oro	21.45	Consolidato 5 %	79.30
Peso argentino carta	9.44	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data della ricevuta: 4 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: La Farina Salvatore fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 6 Debito comuni di Sicilia — Ammontare della rendita: 701.58, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	242570	Beneficio Parrocchiale di S. Siro in Poggi S. Siro, frazione del comune di Ceva Cuneo . . . L.	10 —
»	390103	Musaio Francesco fu Luigi, domic. a Locorotondo (Bari), vincolata . . . »	1,000 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie emesso dalla Regia tesoreria provinciale di Udine il 2 ottobre 1923	6000	Bearzi Bruna Maria fu Guglielmo, minorenne, con quietanza del tutore Del Fabbro Erminio e emissibile per girata . . . »	1,800 —
Consolidato 5 % Polizza combattenti	28470	Gastoldi Pellegrino di Luigi, domic. in Urgnano (Bergamo . . »	20 —
Consolidato 5 %	69219	Canestrini Nello fu Giuseppe, domic. in Torino, vincolata . . »	30 —
»	69227	Intestata come la precedente, vincolata . . . »	25 —
»	382748	Francese Vittorio fu Michele, domic. a Cantalupa (Torino) . . »	200 —
P. N. 5 %	35704	Comune di Valle Castellana (Teramo), vincolata . . . »	220 —
3.50 %	647968 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Martini Gualtiero fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Astengo Ida fu Domenico, ved. Martini, domic. a Genova . . . » Per l'usufrutto: Rebellini Amalia fu Francesco, ved. di Martini Giuseppe, domic. a Genova.	73,50
Consolidato 5 %	372413	Asilo Scuola Anna Maria Granelli, ved. Graffigna, domic. in Noceto (Parma) . . . »	1,025 —
3.50 %	265556	Comune di Decollatura (Catanzaro) . . . »	133 —
Cons. 5 % (vecchio)	926426 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bettini Antonio fu Pietro, domic. a Bologna » Per l'usufrutto: De Lucca Adele fu Giuseppe, ved. di Paolo Costa.	105 —
»	207858	Chiesa di S. Antonio in Monterosso Almo (Siracusa) . . »	10 —
3.50 %	719605 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Graziani Matilde di Achille, moglie di Colella Giuseppe, domic. a Pratola Coligna (Aquila) . . . » Per l'usufrutto: Colantoni Luigi fu Giuseppe	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	783174	Comune di Cavriana (Mantova) . . . . L.	3,50
»	534364	Tardo Salvatore fu Giovanni, domic. a Castellammare del Golfo (Trapani), vincolata . . . . »	140 —
»	140698	Cappella di Santa Maria in Cerignano nel comune di Piano di Sorrento (Napoli), vincolata . . . . »	38,50
»	292243	Intestata come la precedente, libera . . . . »	24,50
3.50 % (1912)	7627 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) . . » Per l'usufrutto: Donno Nicola fu Giovanni, domic. nel comune di Corigliano d'Otranto.	168 —
3.50 %	383569 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ciccione Pietro di Lorenzo, domic. in Oneglia (Porto Maurizio) . . . . » Per l'usufrutto: Languasco Serafina di Michele, moglie legalmente separata, dal titolare, domic. in Oneglia.	217 —

Roma, 31 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per un premio all'autore del migliore studio sugli attrezzi per la pesca nelle acque marine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso pel conferimento di un premio indivisibile di L. 7000 all'autore del migliore studio sugli attrezzi per la pesca nelle acque marine.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire, insieme con gli studi (in duplice copia), al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale della pesca, non oltre il 31 dicembre 1927.

Art. 3.

Gli studi dovranno essere originali ed inediti. Essi non saranno restituiti ai concorrenti. Il Ministero si riserva la facoltà di pubblicare, a propria cura e spese, lo studio del vincitore del concorso, senza che questi possa accampare altri diritti, oltre il pagamento del premio.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione, nel formulare il proprio giudizio, dovrà tenere in particolare considerazione gli studi che riportino le sinonimie dialettali, che contengano dati ed elementi comparativi fra le varie regioni, e che illustrino gli usi e le consuetudini locali dei pescatori, in rapporto agli attrezzi da pesca.

Art. 5.

Il premio sarà pagato coi fondi del capitolo: « Insegnamento professionale della pesca, indagini, studi, pubblicazioni », del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1927-28.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.